



*Dottori commercialisti  
Consulenti del lavoro  
Revisori legali*

36100 Vicenza - Via Zamenhof, 717  
Tel. 0444.914447 - fax 0444.918497  
e-mail: [info@studiocarli.it](mailto:info@studiocarli.it) - [www.studiocarli.it](http://www.studiocarli.it)

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Vicenza, 26/06/2026

**Oggetto: attenzione alle commissioni di PayPal, SumUp e altri operatori esteri perché potrebbero generare obblighi IVA e documentali spesso sottovalutati**

Con l'aumento dei pagamenti effettuati tramite POS, PayPal, SumUp e altre piattaforme digitali, molte imprese stanno gestendo ogni giorno incassi che non transitano più direttamente dal cliente al conto corrente aziendale. Questo cambiamento, apparentemente solo operativo, comporta alcuni aspetti fiscali e contabili che meritano attenzione.

Quando un cliente paga con carta o tramite una piattaforma elettronica, l'importo che viene accreditato sul conto dell'impresa spesso risulta già al netto delle commissioni trattenute dall'intermediario. Dal punto di vista contabile, però, il ricavo deve essere registrato per l'importo lordo effettivamente pagato dal cliente, mentre la commissione rappresenta un costo separato dell'attività.

La gestione corretta di tali operazioni diventa particolarmente importante quando il servizio di pagamento viene fornito da società estere, come avviene frequentemente nel caso di alcune piattaforme fintech. In queste situazioni non è sufficiente registrare l'accredito ricevuto, ma occorre individuare separatamente la commissione trattenuta e verificare gli adempimenti fiscali collegati.

Le commissioni applicate dagli intermediari finanziari sono generalmente operazioni esenti IVA. Tuttavia, quando il prestatore del servizio è stabilito all'estero, l'impresa italiana è comunque tenuta ad assolvere specifici obblighi documentali previsti dalla normativa IVA. In particolare, per i servizi ricevuti da soggetti non residenti può essere necessario predisporre il documento elettronico di integrazione con codice TD17, indicando la natura IVA N4 relativa alle operazioni esenti.

Si tratta di un adempimento spesso trascurato, soprattutto quando le commissioni sono di importo contenuto. Tuttavia, l'obbligo non dipende dal valore della commissione ma dalla tipologia dell'operazione e dalla residenza del prestatore del servizio.

Per questo motivo è opportuno verificare periodicamente chi gestisce i propri incassi elettronici e quali documenti vengono messi a disposizione dalla piattaforma utilizzata. Una corretta riconciliazione tra importi incassati, commissioni trattenute e documentazione fiscale consente di evitare errori contabili e possibili contestazioni in sede di controllo.

L'utilizzo di strumenti di pagamento digitali rappresenta ormai una normale modalità operativa per la maggior parte delle imprese. Proprio per questo motivo la corretta gestione delle relative commissioni non deve essere considerata un semplice aspetto amministrativo, ma un elemento essenziale per mantenere una contabilità ordinata, trasparente e conforme alla normativa fiscale vigente.

Sperando di aver fatto cosa utile, Lo Studio porge cordiali saluti.

Studio Carli